

IMPOSTA VALORE AGGIUNTO - Operazioni con la Repubblica di San Marino - Cessione di beni - Adempimenti

Esaminiamo i seguenti quattro adempimenti:

- 1) documento di trasporto;
- 2) fatturazione;
- 3) dichiarazione annuale IVA;
- 4) modelli INTRA.

Documento di trasporto

A partire dal 27-9-1996 sono state abrogate le disposizioni in tema di bolle di accompagnamento, fatta eccezione per la circolazione dei tabacchi e dei fiammiferi, nonché di particolari beni soggetti al regime delle accise, a imposta di consumo, a seguito dell'emanazione del DPR 14-8-1996, n. 472.

A seguito di tale soppressione, la circolare 16-9-1996 n. 225/E/VI-12-2668 al paragrafo 2.5, ha precisato che non trovano più applicazione le disposizioni contenute nel DM 24-1-1979, con il quale era stato esteso l'obbligo di emissione del documento accompagnatorio anche nell'interscambio commerciale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di S. Marino.

Tuttavia in virtù dello scambio di note che i due Stati hanno sottoscritto in data 21-12-1972, l'obbligo di emissione di un documento di trasporto o consegna continua a sussistere.

Il citato documento, emesso almeno in tre copie, deve contenere i seguenti dati:

- 1) la ditta, la denominazione o ragione sociale, ovvero il nome e il cognome, la sede, la residenza o il domicilio dei soggetti fra i quali è effettuata l'operazione di esportazione;
- 2) la natura, la qualità e la quantità dei beni esportati;
- 3) la data di effettuazione dell'operazione;
- 4) le generalità dell'eventuale incaricato del trasporto.

Una copia del documento deve restare in possesso dell'emittente, mentre almeno altre due copie devono essere esibite, per i necessari riscontri, al competente Ufficio tributario di S. Marino, all'atto dell'introduzione dei beni in detto territorio.

Alla copia del <<Documento di trasporto>> rimasta al fornitore italiano deve essere allegata l'esemplare della fattura restituita dall'operatore sanmarinese secondo le modalità che sono descritte nel successivo paragrafo relativo alla fatturazione (lettera b).

La sopracitata circolare ravvisa l'opportunità che venga citata la causale del trasporto.

Fatturazione

La fatturazione, disciplinata dal DM 24-12-1993, va effettuata nei seguenti termini:

- a) emissione in quattro esemplari, di cui tre spediti all'operatore sanmarinese e uno trattenuto dall'emittente;

b) dei tre esemplari spediti uno viene restituito al fornitore italiano munito di apposita marca debitamente perforata con la data e munito di timbro a secco circolare <<Repubblica di S. Marino - Ufficio Tributario>>;

c) indicazione in fattura del codice IVA di identificazione dell' acquirente sanmarinese composto dal codice ISO <<SM>>, seguito da 5 cifre;

d) indicazione in fattura del titolo di <<non imponibilita'>>;

e) registrazione della fattura, nei termini previsti, sul registro fatture emesse;

f) annotazione, a margine della registrazione di cui al punto e), dei riscontri che compaiono dall' esemplare restituito dall' Ufficio Tributario di S. Marino.

Il fornitore italiano che non abbia ricevuto entro 4 mesi dalla cessione dei beni l' esemplare della fattura con la marca sanmarinese, ne deve dare comunicazione all' Ufficio Tributario di S. Marino e al proprio Ufficio IVA competente in base al proprio domicilio fiscale.

Dichiarazione annuale IVA

In sede di dichiarazione annuale IVA, trattandosi di una cessione equiparata ad un' esportazione sara' inserita nel Quadro <<E>> codice E20 (codice dell' ultima dichiarazione per l' anno 1996).

Modello Intra

L' art. 4, comma primo, lettera c) del DM 24-12-1993 obbliga gli operatori economici nazionali che effettuano cessioni di beni verso S. Marino a presentare il modello INTRA 1 bis, compilando la sola parte fiscale, cioe' le colonne da 1 a 6:

- colonna 1 numero progressivo;
- colonna 2 STATO (SM);
- colonna 3 codice IVA del soggetto sanmarinese;
- colonna 4 ammontare delle operazioni in Lire;
- colonna 5 natura della transazione;
- colonna 6 nomenclatura combinata.

Poiche' in questi anni erano sorte delle perplessita' in merito alla corretta interpretazione da attribuire alla dizione <<sono esentati da tale obbligo i cedenti che non intrattengono rapporti commerciali con i Paesi Comunitari>>, la risoluzione 83/E/VII-15-175 del 23-4-1997 ha chiarito quanto segue:

a) nel caso di operatore nazionale che effettua cessioni verso S. Marino e altri Stati Comunitari, l' obbligo di presentare gli elenchi sussiste anche qualora nel corso di un mese o di un trimestre non siano poste in essere <<cessioni intracomunitarie>>;

b) per l' operatore nazionale che effettua esclusivamente cessioni verso S. Marino non sussiste l' obbligo di presentare gli elenchi;

c) per l' operatore nazionale che effettua cessioni verso S. Marino e acquisti da altri Stati Comunitari non sussiste l' obbligo di presentare gli elenchi.

Le cessioni a <<privati>> sanmarinesi sono assoggettate ad IVA.

